



*Ministero delle Politiche*

*Agricole e Forestali*

Dipartimento delle Politiche di Sviluppo  
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti  
Agroalimentari

Ufficio QPA I

Roma. 4/11/2005

*Al* Regioni e PP.AA.

LORO SEDI

Prot. N. 91754 Posix. \_\_\_\_\_

OGGETTO: Decisione 2005/745/CE e all'Ordinanza del Ministero della Salute del 22/10/2005.  
Disposizioni sugli allevamenti avicoli condotti con il metodo biologico (Reg. CEE  
2092/91).

Organismi di Controllo  
LORO SEDI

Ispettorato Centrale Repressione  
Frodi  
SEDE

Federbio  
Via Marconi, 71  
40122 - Bologna

IFOAM Italia  
Località Brocchetto, 3  
12050 Cissone (CN)

Federalimentare  
Viale dell'Astronomia, 30  
00144 Roma

Confcommercio  
P.zza G.G. Belli, 2  
00153 Roma

Consiglio Nazionale dei  
Consumatori e degli Utenti  
Ministero Attività Produttive  
Via Molise, 2  
00187 Roma

9



*Ministero delle Politiche*

*Agricole e Forestali*

Dipartimento delle Politiche di Sviluppo  
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti  
Agroalimentari

Ufficio QPA I

Prot. N. 91754 Posix. \_\_\_\_\_

Roma. 4/11/2005

*All*

AIAB  
Via Piave, 14  
00187 Roma

U.N.A.  
Via Vibio Mariano, 58  
00189 Roma

Avitalia  
Via Punta di Ferro, 2  
47100 Forlì (FC)

Ministero della Salute  
Piazzale dell'Industria, 20  
00144 Roma

Ministero Attività Produttive  
Via Molise, 2  
00187 Roma

Nuclei Anti-sofisticazioni e  
Sanità  
Via A. Musa, 3  
00161 Roma

Comando dei Carabinieri  
Tutela Norme Comunitarie  
Via Torino, 45  
00187 Roma

9



*Ministero delle Politiche  
Agricole e Forestali*

Dipartimento delle Politiche di Sviluppo  
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti  
Agroalimentari

Ufficio QPA I

Roma. 4/11/2005

*Al*

Prot. N. 91754 Posix. \_\_\_\_\_

Il Reg. (CEE) 2092/91, All. I, sezione B, prescrive:

- punto 8.4.1: *“il pollame deve essere allevato all’aperto e non può essere tenuto in gabbie”*;
- punto 8.4.2: *“gli uccelli acquatici devono avere accesso a un corso d’acqua, a uno stagno o a un lago... ”*;
- punto 8.4.5: *“il pollame deve poter accedere a parchetti all’aperto ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentano...”*.

Al fine di ridurre ulteriormente il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria la Commissione UE il 21/10/2005 ha adottato la decisione 2005/745/CE che modifica la precedente decisione 2005/734/CE.

Con la decisione del 21/10/2005 sono state disposte misure integrative di riduzione del rischio della diffusione dell’influenza aviaria. In particolare, è stato previsto all’art. 1 di inserire nel testo della precedente decisione 2005/734/CE l’articolo 2 bis che reca le *“misure integrative di riduzione del rischio”*.

Detto articolo 2 bis alla lettera a) dispone che gli Stati membri, nelle aree del loro territorio identificate come particolarmente a rischio, devono provvedere a proibire l’allevamento di pollame all’aria aperta. Tuttavia, la decisione consente alla stessa autorità competente di poter *“autorizzare l’allevamento di pollame all’aria aperta purché gli animali siano alimentati ed abbeverati al chiuso, o sotto una copertura che scoraggi in modo sufficiente la sosta di volatili selvatici ed eviti il contatto di volatili selvatici col mangime e l’acqua destinati al pollame”*.

Il Ministero della Salute, con Ordinanza del 22/10/2005, ha recepito la decisione comunitaria e ha attribuito alle Regioni ed alle PP.AA. di individuare, sulla base dei criteri di rischio definiti nell’allegato B della stessa Ordinanza, gli allevamenti all’aperto che devono essere sottoposti alle misure di biosicurezza.

Dalla lettura delle disposizioni comunitarie e nazionali sopra richiamate, si evince che permane la possibilità per gli allevatori avicoli che seguono il metodo di produzione biologico, di poter continuare a commercializzare i prodotti da allevamento come *“da agricoltura biologica”*, purché siano rispettate le condizioni previste da dette disposizioni.



*Ministero delle Politiche*

*Agricole e Forestali*

Dipartimento delle Politiche di Sviluppo  
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti  
Agroalimentari

Ufficio QPA I

Roma. 4/11/2005

*All*

Prot. N. 91754 Posix. \_\_\_\_\_

Nel merito si richiama all'attenzione che:

- permane l'obbligo degli allevatori che seguono il metodo biologico di mantenere l'allevamento all'aperto;
- in base alla decisione comunitaria, art. 2 bis, lett. a), gli animali devono essere alimentati ed abbeverati al chiuso;
- deve essere assicurato il rispetto di ulteriori cautele obbligatorie previste all'art. 2 dell'Ordinanza del 22/10/2005.

Relativamente agli uccelli acquatici, stante i possibili rischi di mantenere l'accesso a un corso d'acqua, ad uno stagno o a un lago nelle aree identificate a rischio di introduzione dell'influenza aviaria, si ritiene che temporaneamente possa derogarsi a quanto previsto al punto 8.4.2 dell'All. I, sezione B del Reg. (CEE) 2092/91.

Ne consegue che i prodotti derivati da tale tipo di allevamento possano continuare ad essere commercializzati come "da agricoltura biologica", purché siano rispettate le condizioni previste dalle disposizioni comunitarie e nazionali, e sopra specificatamente richiamate.

Resta inteso che le disposizioni della presente circolare possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione in presenza di nuove decisioni comunitarie e/o nazionali.

Laura La Torre  
Direttore Generale